



# COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 52

Data: 30/09/2020

### OGGETTO:

**TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE, CONTRIBUTI E RIDUZIONI**

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 14.00 si riunisce il consiglio comunale, convocato in sessione Straordinaria, prima convocazione, presso la sala delle adunanze consiliari del Comune.  
Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	X
2	MASSARI GIANNA	Consigliere	X	
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere		
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere	X	
11	GATTI IVANA	Consigliere	X	1
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere	X	
			12	

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono presenti gli assessori esterni: Balestri, Donati, Parrini e Zalaffi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che a far data dal 1° gennaio 2014 ha introdotto nell'ordinamento il nuovo tributo denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, articolato nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 23 dicembre 2019, n. 160, che a decorrere dal 2020 ha previsto l'abolizione della IUC, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti la TARI;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della menzionata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i., in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei Comuni, stabilisce che gli stessi Comuni possano, "in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATI nell'ordine:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il quale dispone testualmente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i., che differisce al 30 settembre p.v. il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

RITENUTO opportuno avvalersi della possibilità prevista dal surrichiamato art. 107, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, e s.m.i., e di confermare quindi per il 2020 le tariffe TARI già in vigore nell'anno 2019, in modo da non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti e ridurre nella maggior misura possibile l'afflusso di pubblico presso gli uffici comunali, dando atto al contempo che il Piano Finanziario 2020 sarà approvato dal Comune di Sovicille entro la fine dell'anno e che l'eventuale conguaglio verrà ripartito e posto a carico della bollettazione TARI relativa alle annualità 2021, 2022 e 2023;

OSSERVATO E PRESO ATTO che, rispetto all'anno 2019, l'unica differenza è da ricondurre al fatto che in ragione di quanto disposto dall'art. 58-*quinquies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, e s.m.i., gli studi professionali debbono essere inseriti nella categoria 12, anziché nella categoria 11;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158 del 5 maggio 2020, recante l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

RILEVATO che l'art. 1 della suddetta deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 (158/2020/R/rif), prevede espressamente – a fronte di quanto stabilito, e dei conseguenti effetti prodotti dai provvedimenti governativi adottati a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – che per le utenze non domestiche la cui attività, al momento dell'adozione della deliberazione medesima:

- aveva costituito oggetto di sospensione e successiva riapertura (attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A della stessa deliberazione 158/2020/R/rif);
- costituiva oggetto di sospensione (attività indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A della stessa deliberazione 158/2020/R/rif);
- non risultava come immediatamente riconducibile alle categorie di cui era stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura, indicate dettagliatamente - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella Tabella 2 dell'Allegato A della ripetuta deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020,

debba procedersi al riconoscimento di un'agevolazione a valere sulla parte variabile della tariffa, da quantificare secondo le modalità indicate in dettaglio nello stesso art. 1 della deliberazione 158/2020/R/rif;

CONSTATATO E PRESO ATTO che il medesimo art. 1 della ridetta deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, al punto 1.1, fa salve "le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie";

RICHIAMATO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i., il quale stabilisce che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, e s.m.i., nel quale si stabilisce, relativamente alla TARI, che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

RILEVATO che il Comune di Sovicille:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 24 aprile 2014 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2015, n. 21 del 30 aprile 2016, n. 19 del 31 marzo 2017 e, in ultimo, n. 24 dell'8 aprile 2019;
- intende confermare, per l'anno 2020, talune esenzioni e riduzioni TARI riconosciute negli anni scorsi a cittadini, formazioni sociali ed alcune tipologie di aziende, sulla base di quanto già stabilito dal surrichiamato Regolamento per l'applicazione della TARI;
- intende adottare ed implementare nel corrente anno 2020 – in aggiunta e ad incremento delle riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 – ulteriori misure volte ad assicurare una risposta tangibile alle rilevanti difficoltà economiche determinate dall'emergenza epidemiologica in corso, che interessano un numero sensibile delle aziende del territorio;

RITENUTO indi di dover delineare l'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2020, provvedendo:

- a. a confermare i criteri di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche dei costi, fissi e variabili, secondo le medesime modalità già stabilite per l'anno 2019;
- b. a confermare conseguentemente le tariffe unitarie per le utenze domestiche e non domestiche secondo gli stessi termini già fissati per l'anno 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti Dr.ssa Tiziana Picchi, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., ed unito alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,

VISTA la proposta di emendamento presentata dai consiglieri Melaccio e Verzulli, prot. 18538, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, ed il parere del revisore dei Conti, rilasciati in merito al suddetto emendamento che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Il Consiglio procede alla votazione sul suddetto emendamento, con il seguente esito:

approvato con voti favorevoli unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI confermare per l'anno 2020 – in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, e s.m.i. - le tariffe per l'applicazione della TARI già vigenti nell'anno 2019, come riepilogate negli allegati appresso indicati:

- RIEPILOGO TARIFFE DOMESTICHE (Allegato A);
- RIEPILOGO TARIFFE NON DOMESTICHE (Allegato B),

che vengono uniti alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI confermare, per l'anno 2020, le seguenti esenzioni/agevolazioni TARI:

Esenzione totale dal tributo con la modalità della sostituzione del Comune prevista dal richiamato Regolamento comunale, tramite domanda da presentare al Servizio Tributi del Comune entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della prima rata della tariffa, per:

- Organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28, relativamente ai locali ed aree occupate in funzione dell'attività istituzionale;
- Società sportive regolarmente iscritte alle federazioni nazionali, relativamente ai locali ed aree di proprietà comunale occupate in funzione dell'attività istituzionale;

DI confermare nei seguenti termini, per l'anno 2020, i contributi al pagamento della TARI per le attività economiche appresso indicate:

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| a. Circoli ricreativi e culturali | Contributo pari all'80% dell'importo |
| b. Ortofrutta                     | Contributo pari al 20% dell'importo  |

DI dare atto che la concessione dei contributi di cui sopra, non cumulabile con le riduzioni per le utenze non domestiche successivamente indicate, avviene con la modalità della sostituzione prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione del tributo. Il soggetto gestore decurerà nelle bollette a saldo inviate alle utenze l'importo del contributo inserendo la voce "contributo del Comune". Qualora il

contribuente non versi - anche parzialmente - il tributo dovuto, il contributo si dà per annullato e il gestore provvederà al recupero dell'intera tassa;

DI riconoscere altresì, per l'anno 2020, in favore delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie ed attività appresso indicate i rispettivi contributi di seguito specificati, nell'intento di dare attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e di disporre altresì il riconoscimento di riduzioni tariffarie in misura superiore a quanto stabilito dalla stessa deliberazione 158/2020/R/rif, nell'esercizio delle prerogative attribuite ai Comuni dalla Legge n. 147/2013:

- Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni (ad eccezione dei circoli ricreativi e culturali, che beneficiano del contributo dell'80% di cui sopra), luoghi di culto: contributo pari al 60% del dovuto;
- Categoria 4 – Campeggi: contributo pari al 70% dell'importo dovuto;
- Categoria 4 – Impianti sportivi: contributo pari al 30% dell'importo dovuto;
- Categoria 6 – Esposizioni, autosaloni: contributo pari al 30% dell'importo dovuto;
- Categoria 7 – Alberghi con ristorante: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 7A – Agriturismi: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 8 – Alberghi senza ristorante: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 8A – Case vacanze e affittacamere: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 11 – Uffici e agenzie (ad eccezione dell'Azienda USL Toscana Sud Est e di Poste Italiane S.p.A.): contributo pari al 50% dell'importo dovuto;
- Categoria 12 – Studi professionali: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;
- Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;
- Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: contributo pari al 10% dell'importo dovuto;
- Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;
- Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: contributo pari al 50% dell'importo dovuto;
- Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: contributo pari al 20% dell'importo dovuto;
- Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto: contributo pari al 30% dell'importo dovuto;
- Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;
- Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici: contributo pari al 20% dell'importo dovuto;
- Categoria 21A - Cantine vinicole e aziende di trasformazione agro-alimentare: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;
- Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria: contributo pari al 60% dell'importo dovuto;
- Categoria 27 - Fiori e piante: contributo pari al 40% dell'importo dovuto;

DI stabilire che anche la concessione dei contributi di cui sopra in favore delle imprese e degli esercenti attività economiche avvenga mediante l'intervento del soggetto gestore, che nelle bollette a saldo inviate ai contribuenti provvederà ad inserire apposita decurtazione, evidenziando l'importo del contributo in corrispondenza della voce "Contributo Comune per emergenza COVID-19". Qualora il contribuente non versi - anche parzialmente - il tributo dovuto, si procederà secondo le modalità indicate al precedente alinea: sarà riconosciuta al contribuente unicamente la riduzione dovuta in applicazione della deliberazione

ARERA 158/2020/R/rif, ed il gestore provvederà al recupero della TARI dovuta, quantificata applicando quest'ultima riduzione;

DI demandare alla Giunta Comunale la definizione dei contributi in favore delle famiglie.

Successivamente con separata votazione, stante l'urgenza, con voti palesi resi nelle forme di legge:

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,

#### DELIBERA

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# **COMUNE DI SOVICILLE**

## **PROVINCIA DI SIENA**

### **PARERI DI REGOLARITA'**

#### **Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Servizio** SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\TRIBUTI

**OGGETTO:** TARI 2020: approvazione tariffe, contributi e riduzioni

#### **Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Francesco Galgani

#### **Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Francesco Galgani

#### **Dati relativi alla seduta**

Seduta del 30/09/2020 Deliberazione n. 52

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3, del D.lgs 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*